

# LICEO GINNASIO "JACOPO STELLINI"

piazza I Maggio, 26 - 33100 Udine Tel. 0432 - 504577

Fax. 0432 – 511490

Codice fiscale 80023240304

e-mail: info@liceostellini.it - Indirizzo Internet: www.stelliniudine.it - PEC: udpc010005@pec.istruzione.it

Delibera C.I. n. 3/7 del 24 gennaio 2014

1

# REGOLAMENTO DI ISTITUTO ALLEGATO A - CODICE DI DISCIPLINA

### TITOLO I COMPORTAMENTI GENERALI, DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

## Art. 1 Diritti degli studenti

- 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
- 5. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- 6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- 7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
- a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
- b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica:
- d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con *handicap*;
- e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

#### Art. 2 Doveri degli studenti

- 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e a presentarsi puntualmente in aula per l'inizio delle lezioni, sempre provvisti del libretto personale, che costituisce il documento ufficiale per ogni giustificazione, richiesta e comunicazione con la famiglia. Esso dovrà essere debitamente firmato dai genitori o dagli studenti se maggiorenni.
- 2. Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario sono ammessi in classe con decisione del *Dirigente scolastico* o del docente delegato.
- 3. Le richieste di uscita anticipata dovranno essere consegnate all'inizio delle lezioni, in modo che il *Dirigente scolastico* ne valuti la fondatezza, assumendo tutte le informazioni necessarie.
- 4. La giustificazione delle assenze è di competenza del *Dirigente scolastico*, che potrà delegare tale compito ai docenti. Le motivazioni addotte dovranno essere adeguatamente valutate.
- 5. Durante le lezioni e nel cambio dell'ora gli studenti non dovranno allontanarsi dall'aula se non con il consenso dell'insegnante interessato.

- 6. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni un comportamento rispettoso e leale. Il linguaggio dovrà essere improntato a criteri di correttezza e l'abbigliamento decoroso e rispettoso dell'ambiente scolastico.
- 7. Svolgeranno con diligenza e precisione i compiti e le mansioni affidate loro assolvendo assiduamente agli impegni di studio.
- 8. Si atterranno con scrupolo a quanto previsto dal contratto formativo illustrato annualmente dai docenti.
- 9. Saranno tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. A tale riguardo gli alunni potranno accedere ai laboratori ed alla palestra secondo gli orari fissati annualmente e solo in presenza del docente interessato, attenendosi alle disposizioni che saranno impartite dal *Dirigente scolastico* o dal docente delegato.
- 10. Nel caso di danneggiamento e/o smarrimento del materiale loro assegnato, gli studenti risponderanno in solido dei danni arrecati.
- 11. Condivideranno la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico, avendone cura al fine di garantire la buona qualità della vita della scuola.
- 12. Si atterranno alle disposizioni organizzative e di sicurezza fissate dalla scuola.
- 13. Si asterranno dal fare uso di telefoni cellulari o altri strumenti simili durante la permanenza a scuola.
- 14. Si asterranno dallo svolgere riprese audio-visive di qualsiasi tipo, salvo che rientri nelle attività didattiche autorizzate dal docente.
- 15. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi dello *Statuto delle studentesse* e *degli studenti*.
- 16. Per le mancanze disciplinari si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 3

#### TITOLO II NORME DI DISCIPLINA

#### Art. 3 Sanzioni disciplinari

- 1. Il presente Regolamento è coerente con i principi affermati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e con quanto previsto dal decreto legge 137/2008, i quali prevedono che:
  - la responsabilità disciplinare è personale;
  - i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
  - nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
  - in nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità;
  - la votazione sul comportamento degli studenti attribuita dal consiglio di classe concorre alla valutazione complessiva dello studente e, in caso di insufficienza determina la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.
- 2. Gli studenti sono tenuti ad osservare le norme di comportamento indicate nell'art. 2.
- 3. In caso di mancato loro rispetto vengono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, che influiranno sul voto di condotta assegnato, commisurato alla gravità dell'infrazione:
  - a) richiamo scritto, con annotazione sul libretto personale;
  - b) allontanamento momentaneo dalla lezione e contestuale invio in Presidenza;
  - c) annotazione della mancanza sul registro di classe;
  - d) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni;
  - e) sospensione dalle lezioni fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.
- 4. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica, lettere d) ed e), il *Dirigente scolastico* o un suo delegato manterrà contatti con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il suo rientro a scuola.
- 5. Agli studenti può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni irrogate in attività in favore della comunità scolastica, su decisione dell'organo che ha irrogato la sanzione.
- 6. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera e) nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

#### Art. 4 Mancanze disciplinari

- 1. Per mancanze ai doveri scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate si irrogano le sanzioni di cui alle lettere a) e c).
- 2. Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola si irrogano le sanzioni di cui alle lettere b), c) e d).
- 3. Per comportamenti non rispettosi nei confronti del *Dirigente scolastico*, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni si irrogano le sanzioni di cui alle lettere *c*) e *d*).
- 4. Per i danni arrecati alle strutture, ai macchinari ed ai sussidi didattici si irrogano le sanzioni *b*), *c*) e *d*).
- 5. Nei casi previsti dai quattro commi precedenti, qualora concorrano circostanze attenuanti e avuto riguardo al profitto e alla precedente condotta, può essere irrogata la punizione di grado inferiore a quello rispettivamente stabilito. In caso di recidiva o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo, può essere irrogata la sanzione di grado immediatamente superiore.
- 6. L'alunno che incorra nelle punizioni di cui alle lettere d) ed e) perde il beneficio dell'esonero dalle tasse.
- 7. Le sanzioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) possono essere irrogate anche per le mancanze commesse durante le sessioni d'esame e nell'intervallo fra le medesime.

#### Art. 5 Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari

- 1. Le sanzioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) vengono irrogate direttamente dall'insegnante interessato, che ne informa contestualmente il *Dirigente scolastico*, il quale, ascoltate le eventuali giustificazioni dell'alunno, conferma o meno la sanzione stessa.
- 2. La sospensione fino ad un massimo di 15 giorni è inflitta dal *Consiglio di classe*, che deve consentire all'alunno, assistito dai suoi genitori, di esporre le proprie giustificazioni in un'apposita seduta.
- 3. Per l'irrogazione della sospensione superiore ai 15 giorni è competente il *Consiglio di istituto*, che in precedenza deve aver sentito le ragioni dell'alunno, secondo le modalità di cui al comma precedente.
- 4. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal *Consiglio di istituto*.
- 5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### Art. 6 Impugnazioni

- 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'*Organo di garanzia* di cui all'art. 7.
- 2. L'*Organo di garanzia* decide su richiesta degli studenti, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento relativo allo *Statuto delle studentesse e degli studenti*.
- 3. Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del regolamento relativo allo *Statuto delle studentesse e degli studenti* ed a quello d'Istituto.

## Art. 7 Organo di garanzia

- 1. L'organo di garanzia, rappresentativo delle componenti presenti nella scuola, è composto:
  - dal Dirigente scolastico o da un suo delegato
  - dal Presidente del Consiglio d'Istituto o da un suo delegato per i genitori
  - da uno studente, da un docente e da un rappresentante del personale A.T.A., eletti a maggioranza assoluta tra i componenti del *Consiglio d'Istituto*, e da eventuali sostituti, in caso di assenza o impedimento di uno dei suoi membri.
- 2. E' presieduto dal Dirigente scolastico e resta in carica un anno.